

533/13
MOD. ANEPG

Sent. n. 17/2023 pubbl. il 05/04/2023
Rep. n. 19/2023 del 05/04/2023
N. S / 2023 R. F.



TRIBUNALE di PESCARA
Ufficio Fallimentare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott.ssa Domenica Capezzeria	Relatore
Dott.ssa L. Tiziana Marganella	Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Letto il ricorso depositato in data 29.6.2022 da **Condominio Mancino sito in via Del Mancino n. 106 Lanciano** diretta ad ottenere la dichiarazione di fallimento di **Immobiliare s.r.l. con sede in Pescara via Matese n.31 cf 01763090683**;

convocati di fronte al Giudice appositamente delegato ricorrenti e debitrice;

udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

premesso che con ordinanza del 31.8.2022 il Tribunale di Lanciano pronunciava la propria incompetenza alla trattazione della procedura trasmettendo gli atti al Tribunale fallimentare di Pescara;

rilevato che, all'udienza tenutasi in data 9.2.2023, il procuratore del Condominio ricorrente insisteva per la declaratoria di fallimento e a tal fine dava atto che dagli stessi documenti prodotti da parte avversa era emerso che la società resistente si trovava in stato di decozione irreversibile;

rilevato che parte resistente, costituitasi già dinanzi al Tribunale Frentano contestava:

il mancato raggiungimento delle soglie di indebitamento ex art. 15 l.f., in particolare deducendo che il credito nascente dalla sentenza n. 398/21 del 31.12.2021 emessa in favore dell'attore dal Tribunale di Lanciano, pari ad € 24.186,40 per sorte capitale, oltre gli interessi e la rivalutazione per ulteriori €2.586,96 e infine la metà delle spese di lite compensate per il restante 50% (e dunque per complessivi € 28.618), doveva dirsi inferiore all'importo di €30.000;

la mancanza del requisito dello stato di insolvenza in capo alla società resistente in quanto il patrimonio immobiliare di cui risultava titolare, sebbene aggredito da varie procedure esecutive immobiliari pendenti dinanzi al Tribunale di Lanciano, avrebbe consentito la piena soddisfazione del credito vantato dal



Condominio attore. Inoltre, rilevava la difesa della convenuta come il bilancio di esercizio registrava un sostanziale pareggio e che la società era inattiva dal 5 luglio 2018;

considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario come peraltro argomentato dal Tribunale rimettente;

rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente e la sua qualità di soggetto fallibile trattandosi, nella specie, di una società avente ad oggetto la costruzione e vendita di immobili;

ritenuto, pertanto, che ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1 comma I L.F. e non risulta dimostrata, come onere della debitrice, la ricorrenza delle condizioni esonerative previste dal secondo comma della medesima norma;

considerato in vero che dai bilanci agli atti (ed in particolare dal bilancio al 31.10.2020 acquisito d'ufficio in cui sono riportati altresì i dati dell'esercizio precedente relativo al 2019) l'attivo risulta essere pari a 3 Milioni di euro circa, importo evidentemente superiore alla soglia di fallibilità di cui all'art. 1 l.f.;

rilevato che le eccezioni svolte dalla parte resistente non possono dirsi fondate atteso che quanto al requisito oggettivo di cui all'art.5 L.F. , dagli atti risulta:

che la resistente non ha soddisfatto il credito vantato dai ricorrenti pari ad almeno €30.759 importo dato dalla somma tra la sorte capitale quantificata nella sentenza, gli interessi e la rivalutazione nonché le competenze di lite quantificate per il 50%, compresi gli accessori di legge, in €3.986,31; i detti importi del resto emergono palesemente dal titolo giudiziario (sentenza), che la parte ha dichiarato di avere debitamente notificato alla resistente unitamente al precetto;

che in ogni caso dall'indagine espletata dal Tribunale è emerso un debito fiscale per € 15.865,00 circa;

che dunque appare certamente superata la soglia stabilità dall'art. 15 l.f.;

ritenuto, quanto allo stato di insolvenza, che:

-la società debitrice, la quale non ha affatto contestato il debito portato dal detto titolo né ha dichiarato di aver proposto impugnazione alla detta sentenza risulta titolare di beni immobili, (cfr informazioni in atti dell'Agenzia del Territorio) ma la stessa ha nel tempo dismesso il proprio patrimonio immobiliare via via realizzato -atteso che la società resistente risultava attiva nel settore dell'edilizia ma dal 2018 non svolge più alcuna attività essendo dunque ferma nella produzione come emerge dalla stessa visura camerale e dalle affermazioni rese nella memoria difensiva della convenuta-;

-la resistente ha un ingente debito verso le banche che vantando garanzie ipotecarie hanno azionato due procedure esecutive sugli immobili di proprietà della resistente per crediti complessivi pari ad oltre 3 Milioni di euro come è emerso dalla certificazione della cancelleria esecuzioni immobiliari del Tribunale di Lanciano;



-la situazione emergente dagli atti e sopra descritta denota lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore, insolvenza che non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività di impresa e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa; esso si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio;

- ebbene, la società, inattiva già da alcuni anni, non sembra essere più in grado di pagare i propri debiti come quello vantato dalla parte attrice nel presente procedimento, né esistono emergenze istruttorie da cui poter desumere il contrario;

considerato, pertanto, che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarli;

considerato, infine, che come già visto esaurientemente sopra i debiti scaduti e non pagati dalla società, (debiti risultanti dagli atti ed in considerazione delle risultanze istruttorie) eccedono la soglia di €30.000,00 posta dall'art. 15 u.c. L.F. ;

P.Q.M.
DICHIARA

Il fallimento di **Immobiliare s.r.l. con sede in Pescara via Matese n.31 cf 01763090683;**

NOMINA

Giudice Delegato il Dr. Elio Bongrazio e Curatore **il dr. Maurizio Pocetti** con studio in Lanciano (Ch) via Bologna n. 23 per quanto noto a questo ufficio risulta essere in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, anche alla luce delle precedenti relazioni ex art. 33 l.f.;

ORDINA

alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.f.



FISSA

il giorno 14.9.2023 ore 10,00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a **trenta giorni prima** della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 LF nel testo modificato dall'art. 17, comma 1, lett. e) del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, con l'avvertenza che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f....

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 28.3.2023

L'Estensore

Domenica Capezzerà

Il Presidente

Elio Bongrazio

